

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014**  
**242/2014/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/EEL.

**FATTO**

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno

2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.

2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti dei predetti esercenti, tra cui A.E.M. Comune di Chiomonte (di seguito: A.E.M.), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie – e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi – per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare ad A.E.M è stata contestata, al 31 dicembre 2009, l'inosservanza in misura superiore al 50% delle soglie (rispettivamente del 65% e del 100%) previste per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW e presso quelli con potenza disponibile superiore a 55kW.
3. Nel corso del procedimento A.E.M. ha depositato una nota (prot. Autorità n. 25002 del 3 ottobre 2011) ed una dichiarazione sostitutiva (prot. Autorità n. 10986 del 16 aprile 2014).
4. Con nota 18 giugno 2013 (prot. Autorità n. 22259), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
  - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
  - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in

relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di A.E.M, in misura superiore al 50%, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW (soglia del 65%) e per quelli con potenza disponibile superiore a 55kW (soglia del 100%).
  9. In particolare è emersa una percentuale di inadempienza (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) pari al 13,32% dei misuratori elettronici da installare al 31 dicembre 2009 presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW mentre non risultava installato alcun misuratore elettronico presso i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW alla data del 31 dicembre 2009.
  10. Con la memoria del 3 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 25002), come precisata dalla successiva dichiarazione sostitutiva del 16 aprile 2014 (prot. Autorità n. 10986), A.E.M. ha, invero, attestato la presenza, al 31 dicembre 2009, di una sola utenza in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW e che la stessa era dotata del misuratore già a quella data.
  11. Quanto ai misuratori per i punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55kW, con la citata memoria del 3 ottobre 2011, A.E.M. ha ammesso l'inadempienza delle soglie prescritte, adducendo molteplici cause a giustificazione della propria condotta: la complessità di accesso al credito per investimenti ingenti da parte di un Comune di dimensioni e capacità finanziaria modeste; i tempi di consegna del materiale superiore a 90 giorni; le difficoltà di accesso ai locali in cui sono ubicati i contatori, dal momento che si tratterebbe per il 70% di utenze riferite a seconde abitazioni.
  12. In merito alla prima giustificazione, ovvero la difficile situazione finanziaria e la mancanza di fondi sufficienti per adempiere alle prescrizioni della regolazione, non si tratta di eventi imprevedibili o irreparabili e tali da giustificare una deroga al (o l'inesigibilità del) rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori elettronici. Simili circostanze non sono idonee, quindi, ad escludere la responsabilità di A.E.M.
  13. Ancor meno risolutive paiono le altre circostanze addotte, relative ai lunghi tempi di consegna del materiale e alla difficoltà di accesso ai locali presso i quali installare i misuratori elettronici, considerato che l'obbligo inadempito era stato imposto agli esercenti con deliberazione 292/06 e, di conseguenza, il notevole lasso di tempo intercorso.
  14. Gli elementi sin qui acquisiti, pertanto, evidenziano la responsabilità di A.E.M per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011

relativamente alla mancata installazione dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW.

15. A riguardo permane altresì l'esigenza, confermata dai dati comunicati con la successiva dichiarazione del 16 aprile 2014, di adottare il provvedimento prescrittivo, di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio del procedimento con riferimento ai misuratori elettronici da installare presso punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW.
16. Peraltro, è necessario individuare, ad esito di un separato procedimento, un meccanismo di riconoscimento dei costi del servizio di misura tale da riflettere l'inefficienza e l'inefficacia del servizio ove perdurasse l'inadempienza all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06.
17. Considerata, invece, la successiva dichiarazione sostitutiva del 16 aprile 2014 che attesta l'integrale e tempestivo adempimento dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW, non sussiste la violazione contestata con la deliberazione di avvio VIS 78/11.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

18. L'articolo 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
19. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di A.E.M. ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. Occorre inoltre considerare che la condotta si è protratta a lungo nel tempo e l'adempimento dell'obbligo relativo ai misuratori elettronici presso punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55kW non risulta ancora integralmente adempiuto.
20. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Quanto al criterio della personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
22. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato dell'anno 2010 è pari a circa euro 182.504

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di A.E.M. Comune di Chiomonte, nei termini di cui in motivazione, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) legge 481/95, ad A.E.M. Comune di Chiomonte, di adempiere, entro 300 (trecento) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;
3. di irrogare, ad A.E.M. Comune di Chiomonte ,ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.400 (dodicimilaquattrocento);
4. di ordinare, ad A.E.M. Comune di Chiomonte, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, ad A.E.M. Comune di Chiomonte, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.E.M. Comune di Chiomonte, via Vescovado n. 1, 10050, Chiomonte (TO) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*